Codice A1702A

D.D. 30 gennaio 2018, n. 140

Istanza di nuova Concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" (CN). Rigetto.

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in base al quale il territorio agro-silvopastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

visto in particolare l'articolo 1 comma 2 della citata DGR che recita:"2. Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)";

vista l'istanza pervenuta in data 29.06.2017 del Sig. Isoardo Carlo in qualità di legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s. di Isoardo Carlo e C" intesa ad ottenere l'istituzione di nuova azienda faunistico-venatoria denominata "funiera" di complessivi ettari 1643,73 ricadenti nel Comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi del Comprensorio Alpino CN3 della Provincia di Cuneo;

vista la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul B.U.R.P. n. 29 del 20 luglio 2017:

considerato che con DGR n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, la Giunta regionale ha ridefinito le metodologie di calcolo per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP);

vista la determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2016 con la quale è stato approvato un primo aggiornamento di dati riferibili al TASP (territorio agro-silvo-pastorale) rispetto alla determinazione dirigenziale n. 48 del 10.03.2006;

vista la determinazione dirigenziale n. 393 del 08 maggio 2017 con la quale sono stati ulteriormente aggiornati i valori delle superfici agro-silvo-pastorali (TASP) di ogni Provincia, ATC, CA, e la superficie residua per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie pari, nel CA CN3 ad ettari 1.252,84;

valutate le controdeduzioni presentate dal Comprensorio Alpino CA CN3 in data 17 ottobre 2017;

dato atto che, con nota protocollo n. 43285/A1702A in data 06 dicembre 2017, come previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 si comunicavano al legale rappresentante i motivi per i quali non era possibile rilasciare l'istanza di concessione, motivi che qui si intendono integralmente richiamati;

considerato che in data 21 dicembre 2017, il Sig. Isoardo Carlo in qualità di legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s." ha presentato, in risposta al preavviso di rigetto, documentazione tecnica e amministrativa, proponendo una rettifica in riduzione della superficie da includere nell'istituenda azienda, corredata da nuove cartografie e modifica della relazione tecnica, proponendo una riduzione dell'estensione territoriale dell'istituenda azienda che passerebbe da 1643,73 ha, ad 1514,35 ha;

ritenuto che, in data 29.12.2017 il Settore competente ha richiesto al C.S.I. di calcolare i valori della superficie territoriale e della TASP occupata in totale dall'istituenda AFV "Funiera" (CN) sulla base della nuova cartografia depositata dal richiedente in data 21.12.2017;

preso atto che in data 30.01.2018 il C.S.I. ha comunicato al Settore che l'azienda faunisticovenatoria "Funiera" ha una superficie TASP pari ad Ha 1267,59 ed una superficie territoriale complessiva pari ad Ha 1.506,54;

constatato che, anche a seguito della citata riduzione territoriale, la TASP calcolata dal C.S.I. è superiore a quella disponibile ai sensi della determinazione dirigenziale n. 393/2017;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni espresse, di non potere accogliere l'istanza di nuova concessione per l'istituzione dell'AFV "Funiera";

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.; visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

determina

- di rigettare, per le motivazioni indicate in premessa, l'istanza di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" ricadente nel Comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo presentata il 29.06.2017.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dr. Paolo BALOCCO